

(N. 1349)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

e dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 9 SETTEMBRE 1965

Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera)

ONOREVOLI SENATORI. — La catastrofe che si è abbattuta, nel pomeriggio del 30 agosto 1965, sui lavoratori intenti alla costruzione della diga del Mattmark, in Svizzera e che ha provocato tante vittime tra i lavoratori di vari Paesi, ha in particolare colpito molti cittadini italiani che si prodigavano, nelle difficili condizioni dei cantieri di alta montagna, dando alla civiltà il prezioso contributo della loro operosità. Fra salme recuperate e dispersi, le vittime italiane sono 56.

Il Governo, interpretando il sentimento di profonda emozione e di umana pietà della Nazione tutta, sente il dovere di dare una testimonianza di solidarietà che, anche solo in parte e simbolicamente, ripari il sacrificio di questi cittadini italiani che emigrano dando testimonianza della loro volontà di la-

voro, dello spirito di dedizione alle famiglie e del loro contributo alla presenza operosa dell'Italia nel mondo.

Il disegno di legge è inteso a dare alle famiglie dei lavoratori italiani scomparsi nella catastrofe questo segno tangibile di riconoscimento in attesa che venga successivamente predisposto altro provvedimento di carattere più generale in materia, che comprovi la sollecitudine dell'Italia per i suoi figli che muoiono sul lavoro all'estero.

L'articolo primo del provvedimento proposto stabilisce che al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori dei cittadini italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark è assegnata la somma di due milioni. Tale somma è aumentata di un de-

cimo per ogni figlio minore. Viene precisato che l'assegnazione è fatta in aumento e indipendentemente dalle spettanze derivanti dalle norme di previdenza sociale o di clausole contrattuali. Al secondo comma, vengono determinate le modalità per l'erogazione delle somme predette che dovrà essere dispo-

sta a seguito degli accertamenti condotti, di iniziativa, dai competenti organi amministrativi.

L'articolo secondo stabilisce le modalità per far fronte all'onere finanziario.

Il provvedimento ha carattere di massima urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro o dispersi nella giornata del 30 agosto 1965 per la sciagura di Mattmark (Svizzera) è assegnata la somma di lire due milioni aumentabili di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21. La predetta somma, con gli eventuali aumenti, è corrisposta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori. L'assegnazione è fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.

L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è effettuata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'Autorità consolare competente per territorio.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1966.